



**CITTÀ DI CANICATTÌ**  
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE**  
**Data di registrazione**

**3**  
**25/01/2022**

**N. GENERALE**  
**Data di registrazione**

**51**  
**25/01/2022**

Avvocatura

**OGGETTO:** IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1165/2019 COORTE DI APPELLO DI PALERMO – M.R.S.A. C/ COMUNE DI CANICATTÌ ED ALTRI (R.G. N. 1960/2016)

**VISTA** la nota prot. n. 52730 del 06/12/2021 con la quale l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio di Territoriale di Palermo, ha trasmesso a questo Ufficio Avvocatura Comunale, avviso di liquidazione, con allegato Mod. F23, relativo alla registrazione della Sentenza n. 1165/2019 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, per un importo complessivo di € 508,75;

**VISTA** la Sentenza n. 1165/2019 meglio specificata in oggetto, con la quale la Corte di Appello di Palermo ha condannato “... [OMISSIS...] *n.q. di titolare dell’omonima ditta individuale, al rimborso delle spese di lite ... condanna Zurich Insurance Public Limited Company al rimborso delle spese di lite del primo e del presente grado del giudizio in favore di [OMISSIS...] ...*”;

**CONSIDERATO** che il criterio per statuire su chi gravi il pagamento della tassa di registrazione è quello della disciplina delle spese processuali;

**RITENUTO** necessario provvedere al pagamento della somma € 508,75 al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa a carico di questa Amministrazione;

**CONSIDERATO** che le spese per la registrazione di sentenze, a norma di legge, sono a carico delle parti soccombenti;

**CONSIDERATO**, altresì, che con nota prot. n. 57362/2021 con la quale questo Ufficio Avvocatura ha invitato il Sig. [OMISSIS...] nonché la Zurich Insurance Public Limited Company, a provvedere al pagamento della tassa di registrazione relativa alla sentenza di cui sopra, nota rimasta senza riscontro, come risulta anche dal sito dell’Agenzia delle Entrate;

**CONSIDERATO** che a seguito del suddetto pagamento sussistono i presupposti per procedere all’azione di rivalsa, nei confronti delle altre parti come da dispositivo della predetta sentenza n. 1165/2019, atteso che la Corte di Appello di Palermo ha posto il pagamento della tassa di registrazione sull’appellante;

**VISTO** il vigente “Testo Unico delle norme regolamentari in materia di ordinamento degli Uffici e dei servizi” ss.mm.ii.;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15/09/2020;

**VISTO** l'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000;

**DETERMINA**

**IMPEGNARE** l'importo di € 508,75 al cap. 310 denominato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" –Titolo I– Missione I – Programma 2 - Macro 3 del Bilancio Comunale in corso di formazione in esecuzione a quanto previsto dall'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 trattandosi di spese obbligatorie per legge e non frazionabili.

<b>CAPITOLO</b>	<b>CLIENTE/FORNITORE</b>	<b>ESERCIZIO</b>	<b>IMPORTO</b>

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore direttivo amministrativo  
CIGNA MARIA GIOACHINA / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)